

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3551

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(URBANI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002

---

*Presentato il 20 gennaio 2003*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — La firma dell'Accordo di collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, in occasione della

prima visita di un Capo di Stato italiano in tale Paese, assume un notevole rilievo nel quadro delle nostre relazioni bilaterali con il Sud Africa, poiché esso completa, anche sul piano culturale, i rapporti di cooperazione già esistenti in

campo economico, commerciale, scientifico e tecnologico (nel novembre 1998 è stato firmato un Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica).

Il Sud Africa riveste un'importanza particolare, non solo perché sul suo territorio risiedono oltre 80.000 connazionali (la collettività italiana più numerosa del continente), ma anche per il vivo interesse da parte dei cittadini sudafricani nei confronti della cultura italiana. L'Istituto italiano di cultura, aperto da soli due anni, è già particolarmente attivo, e l'insegnamento della lingua italiana è in forte sviluppo nelle città di Pretoria, di Johannesburg, di Durban e di Città del Capo (presso la cui università nel 2001 è raddoppiato il numero degli iscritti ai corsi di lingua italiana).

La portata dell'Accordo sul piano politico è poi facilmente comprensibile avendo presenti, a livello regionale, la grande influenza che il Sud Africa esercita sugli altri Paesi africani e, a livello delle relazioni Nord-Sud, l'iniziativa della « *New Partnership for african Development* » (NEPAD), presentata al Vertice G8 di Genova, di cui il Governo sudafricano è uno dei principali artefici.

L'Accordo si propone di fornire un quadro organico alle iniziative di collaborazione nei settori artistico, culturale, dell'istruzione e dello sport già in atto tra i due Paesi. Esso individua i principi e i settori attraverso i quali dovrà operare tale collaborazione, indicando quelli prioritari, quali: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio, nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni, le organizzazioni e le persone nei rispettivi Paesi.

L'articolo 1, dopo la precedente parte preambolare, esplicita la volontà delle due Parti ad incoraggiare la cooperazione e lo scambio di conoscenze, esperienze e risultati conseguiti nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport.

L'articolo 2:

1) propone di favorire i contatti e la cooperazione tra istituzioni, organizza-

zioni e persone nei campi di interesse previsti nell'Accordo;

2) individua l'Istituto di cultura italiano quale struttura di attuazione tramite la quale la Rappresentanza diplomatica e quelle consolari dell'Italia in Sud Africa realizzeranno la collaborazione culturale tra il Sud Africa e l'Italia;

3) individua nel Ministero sudafricano delle arti, cultura, scienze e tecnologia, di concerto con i Ministeri del Governo sudafricano competenti, ed attraverso il Ministero sudafricano degli affari esteri, la struttura di attuazione e di realizzazione della collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia;

4) impegna i due Paesi ad accordare la dovuta considerazione all'autonomia delle istituzioni e degli enti competenti, nonché allo *status* delle agenzie di attuazione ed a riconoscere la loro libertà di stringere e mantenere relazioni ed accordi reciproci, fatta salva la legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.

L'articolo 3 intende favorire l'ampliamento ed il rafforzamento dei legami tra i due Paesi attraverso la collaborazione reciproca nei seguenti settori:

a) lo studio delle lingue, della letteratura, della cultura e della storia dei rispettivi Paesi anche attraverso la creazione di cattedre;

b) lo sviluppo delle relazioni culturali attraverso visite di studio e lettorato da parte di specialisti nel settore, così come lo scambio di opere letterarie e pubblicazioni, nonché lo svolgimento di simposi, seminari e conferenze;

c) la cooperazione in diversi campi culturali di interesse reciproco, incluse le mostre d'arte ed artigianato, la musica, la danza e il teatro, la collaborazione tra scuole ed associazioni artistiche e di scrittori e altre istituzioni culturali oltre allo scambio di conoscenze tra istituti impegnati nella tutela del patrimonio culturale;

d) la cooperazione nei settori degli archivi, dei musei e delle biblioteche per i quali si prevede anche uno scambio di pertinenti esperti, nonché di libri e pubblicazioni in materia;

e) la cooperazione anche nel settore della cinematografia, per il quale sono previste visite da parte di delegazioni o specialisti nel campo;

f) la cooperazione per impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte ed altri beni culturali tra i rispettivi territori;

g) la collaborazione e lo scambio di esperienze nel campo archeologico, paleontologico, antropologico, della valorizzazione e del restauro dei relativi patrimoni culturali, anche attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze. A tal fine le Parti si impegnano a facilitare le attività svolte dalle rappresentanze di una Parte che operano sul territorio dell'altra Parte;

h) la cooperazione tra istituzioni accademiche, scolastiche e culturali, nonché lo scambio di studenti e di informazioni a tutti i livelli di istruzione;

i) l'agevolazione e l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte per studi e ricerche, sia a livello universitario che post-universitario;

j) la cooperazione nei settori dello sport, delle attività ricreative e della gioventù, ivi inclusi e promuovendo i contatti tra associazioni ed enti sportivi;

k) ogni altra forma di collaborazione che le Parti o le istituzioni autonome competenti in entrambi i Paesi potranno concordare;

l) la promozione dell'istruzione universitaria attraverso lo scambio reciproco di accademici e ricercatori, e la conclusione di accordi tra istituzioni universitarie dei due Paesi.

L'articolo 4:

1) impegna ciascuna Parte ad incoraggiare la costituzione sul proprio terri-

torio di istituti culturali dell'altra Parte, così come di associazioni di amicizia, in conformità con la propria legislazione nazionale e la politica generale, a condizione che il consenso preventivo della Parte interessata sia ottenuto antecedentemente alla costituzione dell'istituzione o ente, ai sensi dell'articolo medesimo;

2) impegna le Parti ad incoraggiare la conclusione di specifici Programmi di collaborazione tra le istituzioni e gli enti culturali competenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo medesimo.

L'articolo 5 stabilisce che tutte le attività svolte ai sensi dell'Accordo in questione saranno soggette alla legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.

L'articolo 6:

1) prevede l'istituzione di una Commissione Mista ai fini dell'attuazione dell'Accordo, da convocare periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, ed alternativamente a Roma ed a Pretoria, al fine di discutere i Programmi di collaborazione;

2) stabilisce che i succitati Programmi di collaborazione, qualora approvati dalle Parti, saranno validi per specifici periodi, includeranno forme concrete di collaborazione, eventi e scambi, come pure le condizioni organizzative e finanziarie per la loro attuazione.

L'articolo 7 prevede che ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo verrà risolta amichevolmente con negoziati attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 8 stabilisce che l'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il reciproco consenso attraverso uno Scambio di Note fra le Parti e dispone che le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

L'articolo 9 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica, con la quale le Parti si

informeranno per iscritto attraverso i canali diplomatici sull'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'attuazione dello stesso.

L'articolo 10:

1) prevede che ciascuna Parte, con preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte,

potrà denunciare in qualsiasi momento l'Accordo per le vie diplomatiche;

2) stabilisce infine che la denuncia di cui sopra non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia ed il Sud Africa in materia di collaborazione nei settori delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 3, lettera a):

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiane in Sud Africa si prevedono le seguenti iniziative, le cui spese sono così quantificabili:

assunzione di 2 docenti di italiano negli Istituti scolastici in Sud Africa (euro 10.300 x 2 persone) .....	euro 20.600
istituzione di numero 2 cattedre di italiano nelle università in Sud Africa (euro 15.000 x numero 2 cattedre) .....	« 30.000
contributo ai corsi di formazione per docenti di lingua italiana in Sud Africa .....	« 10.000
acquisto ed invio di libri e di materiale audiovisivo per l'insegnamento dell'italiano .....	« 7.000
premio e contributo per la traduzione e la pubblicazione di libri italiani .....	« 8.000
<hr/>	
Totale onere (articolo 3, lettera a) .....	euro 75.600

Articolo 3, lettere c) ed e):

Allo scopo di favorire la collaborazione e le visite delle delegazioni e di specialisti nei settori delle arti visive, della musica, della danza, del teatro e del cinema, si prevede l'apporto di un contributo di euro 80.000.

Totale onere (articolo 3, lettere c) ed e) .....

euro 80.000

Articolo 3, lettera d)

Allo scopo di promuovere la collaborazione delle biblioteche, dei musei e degli archivi, è previsto lo scambio di esperti. Per gli scambi

suddetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevedono le seguenti spese:

**Biblioteche:**

invio di un bibliotecario italiano in Sud Africa; biglietto aereo A/R Roma — Johannesburg (euro 3.100 x 1 persona) .....	euro 3.100
spese per ospitalità di 1 bibliotecario sudafricano (euro 93 al giorno x 1 persona x 10 giorni) .....	« 930
_____	
Totale .....	euro 4.030

**Musei:**

invio di 2 museografi italiani in Sud Africa: bi- glietto aereo A/R Roma-Johannesburg (euro 3.100 x 2 persone) .....	euro 6.200
spese per ospitalità di 2 museografici sudafricani (93 al giorno x 2 persone x 10 giorni) .....	« 1.860
_____	
euro 8.060	
Totale onere (articolo 3, lettera <i>d</i> ) .....	euro 12.090

Il suddetto onere, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, è da imputare, rispettivamente per gli importi sopraindicati, nello stato di previsione dei Dipartimenti delle biblioteche e dei musei.

*Articolo 3, lettera g)*

Al fine di favorire la collaborazione nel settore archeologico, antropologico, paleontologico e scienze affini, nonché per la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale, si prevedono le seguenti spese:

contributo per missioni archeologiche, antropologiche e paleontologiche italiane in Sud Africa .....	euro 30.000
2 biglietti aerei A/R Roma-Johannesburg per invio in Sud Africa di 2 esperti o tecnici italiani nel settore del restauro (euro 3.100 x 2 persone) .....	euro 6.200

soggiorno in Italia di 1 restauratore sudafricano  
per 10 giorni (euro 93 al giorno x 1 persona x 10 giorni) ..... euro 930

Totale onere (articolo 3, lettera g) ..... euro 37.130

*Articolo 3, lettera h):*

Al fine di promuovere la collaborazione nel settore dell'istruzione, si prevede l'invio in Sud Africa di tre esperti, per un periodo di sette giorni.

La relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento  
(euro 129 al giorno x 3 persone x 7 giorni) ..... euro 2.709

diaria giornaliera per ciascun funzionario: \$ USA 122, euro 139, cui si aggiungono euro 42, pari al 30 per cento quale maggioranza prevista dal regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo di euro 139 viene ridotto di euro 46, corrispondente a 1/3 della diaria (euro 135 + euro 53 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 188 x 3 persone x 7 giorni) . euro 3.948

Spese di viaggio:

3 biglietti aerei A/R/ Roma-Johannesburg (euro 3.100 x 3 persone = euro 9.300 + euro 465 quale maggiorazione del 5 per cento) ..... euro 9.765

Totale onere (articolo 3, lettera h) ..... euro 16.422

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*Articolo 3, lettera i):*

Relativamente alla concessione di borse di studio in favore di studenti sudafricani, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 20 borse; la relativa spesa è così quantificabile:

borsellino mensile (euro 775 x 20 borse) ..... euro 15.500

spese assicurative (euro 26 x 20 persone) ..... euro 520

Totale onere (articolo 3, lettera i) ..... euro 16.020

*Articolo 3, lettera j)*

Allo scopo di favorire la collaborazione nei settori dello sport ed attività ricreative per la gioventù, si prevedono i seguenti oneri:

ospitalità delle Commissioni Miste .....	euro 5.000;
partecipazione di operatori socio-culturali ad iniziative multilaterali e realizzazione di progetti di scambi giovanili tra Associazioni ed Enti dei rispettivi Paesi .....	euro 20.000
<hr/>	
Totale onere (articolo 3, lettera j) .....	euro 25.000

*Articolo 3, lettera l)*

Allo scopo di migliorare la collaborazione accademica tra i rispettivi Paesi, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori. Tenuto conto del principio dello scambio indicato in precedenza, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoidicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

6 docenti o ricercatori per un periodo di 10 giorni Spesa per vitto e alloggio (euro 93 al giorno x 6 persone x 10 giorni) .....	euro 5.580
---	------------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Sud Africa 6 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificabili:

6 biglietti aerei A/R/ Roma-Johannesburg (euro 3.100 x 6 persone) .....	euro 18.600
--	-------------

Per migliorare la collaborazione fra le istituzioni universitarie si prevede di stipulare annualmente apposite convenzioni interuniversitarie; la relativa spesa viene così quantificata:

finanziamento di convenzioni interuniversitarie .....	euro 50.000
---	-------------

<hr/>	
Totale onere (articolo 3, lettera l) .....	euro 74.180

Del suddetto onere, l'importo di euro 68.600 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca.

*Articolo 6:*

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente in Sud Africa ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 3 funzionari (dei quali due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca), per un periodo di 5 giorni, la relativa spesa, sulla base del calcolo indicato in precedenza, viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 5 giorni) ..... euro 1.935

diaria giornaliera: (euro 188 x 3 persone x 5 giorni)  
..... euro 2.820

3 biglietti aerei A/R Roma-Johannesburg (euro 3.100  
x 3 persone = euro 9.300 + euro 465 quale maggiorazione  
del 5 per cento ..... euro 9.765

Totale onere (articolo 6) ..... euro 14.520

Detto onere è da iscrivere quanto a euro 4.840 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quanto alla rimanente parte, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere quanto a euro 89.860 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a euro 12.090 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e, per la rimanente parte, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005
Articolo 3, lettera <i>a</i> )	euro 75.600	euro 75.600	euro 75.600
Articolo 3, lettere <i>c</i> ) ed <i>e</i> )	euro 80.000	euro 80.000	euro 80.000
Articolo 3, lettera <i>d</i> )	euro 12.090	euro 12.090	euro 12.090
Articolo 3, lettera <i>g</i> )	euro 37.130	euro 37.130	euro 37.130
Articolo 3, lettera <i>h</i> )	euro 16.422	euro 16.422	euro 16.422
Articolo 3, lettera <i>i</i> )	euro 16.020	euro 16.020	euro 16.020
Articolo 3, lettera <i>j</i> )	euro 25.000	euro 25.000	euro 25.000
Articolo 3, lettera <i>l</i> )	euro 74.180	euro 74.180	euro 74.180
Articolo 6	euro 14.520	—	euro 14.520
	<hr/>		
Totale	euro 350.962	euro 336.442	euro 350.962
in cifra tonda	euro 350.960	euro 336.440	euro 350.960

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, nonché alle iniziative nel settore dello sport e per lo sviluppo della lingua italiana in Sud Africa, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.*

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione comporta oneri alle finanze, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno. Tuttavia, esso comporta la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo quali, ad esempio, Protocolli esecutivi destinati a dare puntuale e completa attuazione delle disposizioni contenute nell'Accordo.

*B) Elementi di drafting e linguaggio normativo.*

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente tra Italia e Sud Africa, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Le attività previste nell'Accordo (scambio di appositi dottorati per l'insegnamento delle rispettive lingue e culture, di esperti bibliotecari, archivisti, museografi; di specialisti cinematografici, di docenti universitari e ricercatori, offerta di simposi, conferenze e seminari, e la donazione di borse di studio) rientrano tra quelle istituzionali del Ministero degli affari esteri — Direzione generale per la promozione e cooperazione culturale, nonché degli altri Ministeri coinvolti (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali) e quindi non richiedono l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

Le stesse iniziative non prevedono in linea di massima il coinvolgimento di enti privati ad eccezione dell'allestimento di eventi artistici che potrebbe essere affidato ad enti e associazioni private.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 350.960 per anno 2003, in euro 336.440 per l'anno 2004 ed in euro 350.960 annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**

**FRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA**

**SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE ARTI,**

**DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT**



*per esec. ed. formale*  
*di [signature]*

**Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, qui di seguito congiuntamente denominati le "Parti" e, separatamente, "una Parte";**

**NEL RICONOSCERE che la collaborazione culturale rappresenta uno strumento in grado di rafforzare le relazioni amichevoli fra i due Paesi;**

**ANIMATI DAL DESIDERIO di consolidare ed intensificare i legami amichevoli fra i loro rispettivi Paesi;**

**CONSAPEVOLI di quanto sia auspicabile promuovere, nella misura più ampia possibile, la conoscenza e la comprensione reciproca dei rispettivi risultati conseguiti sul piano intellettuale ed artistico, nonché della loro storia e del loro modo di vivere, attraverso una collaborazione amichevole fra i loro rispettivi Paesi;**

**ANIMATI DAL DESIDERIO di innalzare e migliorare la qualità di vita dei loro popoli;**

**CON IL PRESENTE concordano quanto segue:**

## **ARTICOLO 1 CAMPI DI COLLABORAZIONE**

Le Parti incoraggeranno la collaborazione e lo scambio di conoscenze, esperienze e risultati conseguiti nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport.

## **ARTICOLO 2 COLLABORAZIONE FRA ENTI AUTONOMI E AGENZIE DI ATTUAZIONE**

- (1) Le Parti, in conformità con le finalità del presente Accordo, favoriranno i contatti e la collaborazione fra istituzioni, organizzazioni e persone interessate in entrambi i Paesi nei settori di cui al presente Accordo.
- (2) L'Istituto Italiano di Cultura sarà la struttura di attuazione attraverso la quale la Rappresentanza Diplomatica e quelle Consolari dell'Italia nella Repubblica del Sud Africa realizzeranno la collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia.
- (3) Il Ministero Sudafricano delle Arti, della Cultura, della Scienza e della Tecnologia, di concerto con i Ministeri del Governo Sudafricano competenti, ed attraverso il Ministero Sudafricano degli Affari Esteri, sarà la struttura di attuazione e realizzerà la collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia.
- (4) Nell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo sarà accordata la dovuta considerazione all'autonomia delle istituzioni e degli enti competenti, nonché allo status delle agenzie di attuazione. Sarà riconosciuta la loro libertà di stringere e mantenere relazioni ed accordi reciproci, fatta salva la legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.

### **ARTICOLO I**

#### **AREE DI PROMOZIONE**

Ai fini di ampliare ed intensificare i legami fra i loro Paesi, le Parti collaboreranno su una base di reciprocità nei campi seguenti:

- a) lo studio delle lingue, della letteratura, della cultura e della storia dei loro Paesi, ivi incluso il sostegno per la creazione di cattedre;
- b) lo sviluppo di relazioni culturali fra i loro Paesi. A tal fine, esse incoraggeranno lo scambio di visite di studio e lettorato da parte di specialisti del settore, come pure lo scambio di opere letterarie e pubblicazioni, nonché lo svolgimento di simposi, conferenze e seminari;
- c) la collaborazione in vari campi culturali di interesse reciproco, ivi incluse le mostre d'arte e artigianato, la musica, la danza e il teatro, la collaborazione fra le scuole d'arte, le associazioni di artisti e scrittori e altre istituzioni culturali, nonché lo scambio di conoscenze fra enti che si occupano della tutela del patrimonio culturale;
- d) la collaborazione nel campo degli archivi, dei musei e delle biblioteche, ivi incluso lo scambio di esperti, di libri ed altre pubblicazioni;
- e) la collaborazione nel campo della cinematografia, come pure le visite di delegazioni e singoli specialisti nel settore della cinematografia;
- f) la collaborazione al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di opere d'arte ed altri beni culturali illegalmente trasferiti fra i territori delle Parti;
- g) la collaborazione nel campo dell'archeologia, della paleontologia, dell'antropologia, della tutela e del restauro dei beni culturali, ivi incluso lo scambio di informazioni ed esperienze. A tal fine, le Parti agevoleranno le attività delle rappresentanze di una Parte che operano sul territorio dell'altra Parte;
- h) la collaborazione fra le istituzioni del settore dell'istruzione, lo scambio di persone a tutti i livelli di istruzione e lo scambio di informazioni nel campo dell'istruzione;
- i) l'agevolazione e l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte per studi e ricerche, sia a livello universitario che post-universitario;
- j) la collaborazione nei vari campi dello sport, delle attività ricreative e della gioventù, ivi inclusi contatti diretti fra le associazioni e gli enti sportivi;
- k) ogni altra forma di collaborazione che le Parti o le istituzioni autonome competenti in entrambi i Paesi potranno concordare; e
- l) la promozione dell'istruzione universitaria attraverso lo scambio di accademici e ricercatori e la conclusione di accordi fra le istituzioni universitarie dei due Paesi.

**ARTICOLO 4**  
**COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI ED ENTI CULTURALI**  
**E PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE**

- (1) Ciascuna Parte incoraggerà la costituzione sul proprio territorio di istituzioni culturali, nonché di associazioni di amicizia in conformità con la propria legislazione nazionale e la politica generale, a condizione che il consenso preventivo della Parte interessata sia ottenuto antecedentemente alla costituzione dell'istituzione o ente ai sensi del presente articolo.
- (2) Le Parti incoraggeranno la conclusione di specifici Programmi di Collaborazione fra le istituzioni e gli enti culturali competenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 (4) del presente Accordo.

**ARTICOLO 5**  
**LEGISLAZIONE NAZIONALE APPLICABILE**

Tutte le attività svolte ai sensi del presente Accordo saranno soggette alla legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.

**ARTICOLO 6**  
**COMMISSIONE MISTA ITALIA - SUD AFRICA**

- (1) Ai fini dell'attuazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista Italia - Sud Africa che si incontrerà periodicamente, come concordato dalle Parti. Gli incontri si terranno alternativamente a Roma e a Pretoria al fine di discutere Programmi di Collaborazione.
- (2) Tali Programmi di Collaborazione, se approvati da entrambe le Parti, saranno validi per specifici periodi ed includeranno forme concrete di collaborazione, eventi e scambi, come pure le condizioni organizzative e finanziarie per la loro attuazione.

**ARTICOLO 7**  
**CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti sull'interpretazione e sull'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via amichevole con negoziati attraverso i canali diplomatici.

**ARTICOLO 8**  
**EMENDAMENTI**

Il presente Accordo potrà essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso attraverso uno Scambio di Note fra le Parti. L'entrata in vigore dell'eventuale emendamento sarà disciplinata dalle stesse disposizioni stabilite all'articolo 9 relative all'entrata in vigore del presente Accordo.

## ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si informeranno per iscritto attraverso i canali diplomatici sull'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali necessarie per l'attuazione dello stesso.


## ARTICOLO 10 DENUNCIA

- (1) Ciascuna Parte, con preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte attraverso i canali diplomatici, potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo.
- (2) La denuncia del presente Accordo non interesserà i Programmi intrapresi precedentemente alla denuncia dello stesso, a meno che le Parti non concordino diversamente.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i sigilli.

Fatto a *CITTA' DEL CAPO* il *13 MARZO* 2002  
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

  
PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

  
PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL  
SUD AFRICA

PAGINA BIANCA

€ 0,52



\*14PDL0039930\*